



Circolare Clienti Studio

Oggetto: agevolazione “Super ACE 2021”

Premessa.....	2
1. Soggetti beneficiari	2
2. Ambito temporale.....	2
3. Base di calcolo dell’agevolazione.....	2
4. Calcolo e fruizione del beneficio fiscale	4
5. Meccanismi di recupero dell’agevolazione.....	5



Premessa

Con l'art. 19 co. 2 - 7 del DL 25.5.2021 n. 73 il legislatore ha potenziato in via transitoria – per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 – la disciplina dell'ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un **coefficiente di remunerazione potenziato al 15%** in luogo dell'1,3% ordinario, pur se con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili.

Nel prosieguo si esaminano i principali aspetti della c.d. "**Super ACE**".

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della "Super ACE" tutti i soggetti titolati a fruire dell'ACE, più precisamente:

- società di capitali;
- enti commerciali;
- stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti;
- persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo e società in accomandita semplice purché in contabilità ordinaria.

2. Ambito temporale

La "Super ACE" spetta **con solo riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020**, nello specifico:

- il **2021**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- il periodo **2021/2022**, per i soggetti "non solari" (in tal caso possono, ad esempio, beneficiare dell'agevolazione per il periodo 1.7.2021 - 30.6.2022 le società di capitali che chiudono l'esercizio al 30 giugno).

3. Base di calcolo dell'agevolazione

La base di calcolo della "Super ACE" è rappresentata dalla **variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente**.



La base di calcolo è quindi pari alla differenza tra:

- la base ACE al 31.12.2021 (o al termine dell'esercizio 2021/2022);
- la base ACE al 31.12.2020 (o al termine dell'esercizio 2020/2021).

Gli incrementi di capitale proprio rilevanti sono quelli menzionati dall'art. 5 del DM 3.8.2017, già previsti per il calcolo dell'ACE ordinaria, e più precisamente:

- i conferimenti in denaro dei soci;
- le rinunce dei soci ai crediti;
- gli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili.

Per espressa disposizione di legge, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 **"gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta"**. Tale previsione riveste particolare importanza ad esempio per gli incrementi realizzati con conferimenti dei soci in denaro, i quali in assenza di tale previsione di favore sarebbero stati computati *pro rata temporis*, in base alla data di effettivo versamento.

La base di calcolo della "Super ACE" alla quale potrà essere applicato il coefficiente maggiorato del 15%, è determinata quale variazione netta tra gli incrementi di capitale e i **decrementi di capitale proprio, avvenuti nel corso del 2021**, derivanti da attribuzioni e distribuzioni di patrimonio netto, a qualsiasi titolo, ai soci. Ragionevolmente, ancorché si sia ancora in attesa di un chiarimento esplicito da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovranno essere conteggiate nella base di calcolo anche le **variazioni in diminuzione** legate ad operazioni avvenute nel 2021 in applicazione alle cosiddette **Norme antielusive** previste dall'art. 10 del DM 3.8.2017.

La variazione in aumento agevolabile con la c.d. "Super ACE" rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Ne consegue che il rendimento nozionale massimo ammonta a 750.000,00 euro (15% di 5 milioni), al quale corrisponde un risparmio d'imposta, nel caso di soggetti IRES, di 180.000,00 euro (24% di 750.000). Nel caso in cui venga superato il limite di 5 milioni di euro, l'eccedenza non viene persa, ma potrà essere agevolata con le regole dell'ACE "ordinaria", quindi con applicazione di un coefficiente di remunerazione pari all'1,3%.



Per il 2021 i soggetti interessati matureranno, quindi, un'ACE "a due fasce": la prima agevolata con il coefficiente maggiorato del 15% e la seconda con il coefficiente ordinario dell'1,3% (nella quale sono ricomprese anche le eventuali eccedenze ACE pregresse maturate e non utilizzate al 31.12.2020).

4. Calcolo e fruizione del beneficio fiscale

Il beneficio fiscale corrispondente alla "Super ACE" è fruito dall'impresa alternativamente:

- secondo le regole ordinarie dell'ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato **a riduzione della base imponibile IRES o IRPEF;**
- quale **credito d'imposta**, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES. Il credito potrà essere:
 - utilizzato in **compensazione nel modello F24** senza limiti di importo;
 - **richiesto a rimborso** nella dichiarazione dei redditi;**ceduto a terzi** – in questo caso il cessionario potrà utilizzare il credito con le stesse modalità del soggetto cedente e a sua volta cedere a terzi il credito.

Nel caso si opti per l'utilizzo sotto forma di credito d'imposta, questo potrà essere utilizzato previo riconoscimento da parte dell'Agenzia mediante l'invio di una **comunicazione preventiva**.

La predetta comunicazione potrà essere inviata dai soggetti "solari" **dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2021**, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto intermediario abilitato. **Entro 30 giorni** dalla data di presentazione, **l'Agenzia delle Entrate comunicherà ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego** del credito d'imposta.

La comunicazione può essere presentata anche cumulativamente per più incrementi di capitale proprio. Nel caso in cui si verificassero, successivamente al primo invio della comunicazione, ulteriori incrementi sarà possibile presentare nuove comunicazioni senza riportare gli incrementi già comunicati. Inoltre è possibile:

- rettificare una comunicazione già inviata, inviando una nuova comunicazione, con la stessa modalità, la quale sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;



- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del **credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro**, la fruizione dello stesso è subordinata all'esito favorevole delle c.d. **“verifiche antimafia”**.

In ipotesi di cessione del credito d'imposta, il soggetto cedente dovrà inviare specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet.

In tal caso, nello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo, l'Amministrazione Finanziaria verificherà:

- a) in capo al beneficiario originario (1° cedente), l'esistenza dei presupposti e delle condizioni previste dal Decreto per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo; nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
- b) in capo ai cessionari, l'utilizzo del credito in modo regolare e in misura pari all'ammontare ricevuto in sede di cessione; i soggetti cessionari, infatti, rispondono solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

5. Meccanismi di recupero dell'agevolazione

Sono previsti, infine, degli appositi meccanismi di recupero dell'agevolazione finalizzati al ricalcolo della stessa e al riversamento del beneficio, in tutto o in parte, in caso di immissioni solo temporanee di denaro. L'Agenzia avrà, infatti, il compito di monitorare gli incrementi e i decrementi ACE che avverranno nel corso del 2022 e del 2023 rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2021. Ne consegue che gli incrementi di capitale del 2021, su cui è stato calcolato il coefficiente del 15% relativo alla “Super ACE”, **dovranno permanere nel patrimonio** dell'impresa almeno **fino al 31/12/2023** per i soggetti “solari” **pena la restituzione del beneficio**. La norma infatti prevede espressamente che il beneficio dovrà essere restituito qualora il patrimonio netto si riduca nel 2022 e nel 2023 per cause diverse dall'emersione di perdite in bilancio, e quindi a seguito di attribuzioni e distribuzioni, a qualsiasi titolo, ai soci che riducano la variazione netta di capitale, sulla quale è stata calcolata l'agevolazione “Super ACE”.



Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario

Cordialmente

Studio III LEX